



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 1205 del 23 novembre 2016

concernente procedura di tutela del RPCT del Consiglio della regione *omissis*, ex art. 1, co. 7, l. 190/2012 - Fascicolo UVMAC/4423/2016

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 23 novembre 2016;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

vista la relazione dell'Area Vigilanza, Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Fatto

1. È stata acquisita al protocollo dell'Autorità n. 148429 del 11.10.2016 (datata 7 ottobre 2016), la segnalazione del RPCT del Consiglio della regione *omissis*, con cui ha comunicato, ai sensi dell'art. 1, co. 7, l. 190/2012 (come sostituito dall'art. 41, co. 1, lett. f), d.lgs. 97/2016), l'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti da parte dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) per omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dal d.lgs. 33/2013, con convocazione per il giorno 14 ottobre c.a., chiedendo l'avvio urgente della procedura di tutela del RPCT, ex art. 1, co. 7, l. 190/2012. In pari data, è stata acquisita al protocollo dell'Autorità n. 148998, la documentazione integrativa della segnalazione;
2. è stata acquisita al protocollo dell'Autorità n. 149995 del 12.10.2016, la comunicazione di posta elettronica con cui il medesimo RPCT ha reiterato la richiesta urgente di tutela delle sue funzioni e del suo ruolo, in considerazione del fatto che la commissione di disciplina si sarebbe riunita il 14 ottobre 2014, e ha trasmesso nuovamente la comunicazione di cui sopra e la documentazione ad essa allegata. Il segnalante RPCT ha evidenziato il fatto che dagli atti inviati sarebbe emersa «la volontà della DG della direzione Risorse umane, finanziarie e strumentali, *omissis* e del dirigente *omissis* di inibire e rallentare» le sue attività di RPC. Rappresenta, altresì, che esiste un conflitto, risalente nel tempo, tra il ruolo e le funzioni del RPCT e i predetti dirigenti, asseritamente ostili e non collaborativi, che sarebbe stato oggetto, nel biennio 2015-2016, di molteplici segnalazioni all'Autorità, alla Corte dei Conti ed al vertice



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

politico;

3. l'Autorità, con nota prot. n. 150110 del 12.10.2016, ha chiesto informazioni in merito all'Amministrazione regionale, ai fini di una valutazione di quanto segnalato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 2, lett. f), l. 190/2012 e in virtù del potere attribuito all'Autorità dall'art. 1, co. 7, l. 190/2012 (come sostituito dall'art. 41, co. 1, lett. f), d.lgs. 97/2016), e in pari data, con nota prot. n. 150115, ha informato il segnalante dell'iniziativa adottata;
4. il segnalante RPCT, con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 153549 del 19.10.2016 (datata 14.10.2016), ha informato l'Autorità che la commissione di disciplina, riunitasi il 14.10.2016, ha ritenuto di proseguire nel procedimento disciplinare, nonostante il RPCT ne avesse richiesto la sospensione in ragione della richiesta di informazioni e sino alla decisione dell'ANAC in merito; per tale motivo ha inviato in allegato l'atto di controdeduzioni e replica depositato agli atti della commissione. Il RPCT ha illustrato, altresì, di essere stato ascoltato dalla Commissione consiliare *omissis*, nell'audizione tenutasi in data 10.10.2016 in merito a problematiche afferenti la trasparenza, il cui resoconto stenografico è stato "secretato" su disposizione della Presidente, *omissis*;
5. l'Amministrazione ha fornito riscontro, oltre il termine assegnato di 10 gg., con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 156731 del 24.10.2016 (rif. Prot. 1172/SP del 24/10/2016) a firma del capo di Gabinetto del Consiglio regionale della *omissis*, su delega del Presidente, per rispettare il ruolo e l'autonomia della commissione di disciplina. Con tale nota, l'Amministrazione ha precisato che la motivazione della contestazione disciplinare indirizzata all'avv. *omissis*, nella sua qualità di dirigente dell'U.D. Speciale Trasparenza e Anticorruzione, allegata alla nota, fa riferimento alla mancata richiesta di apertura, all'ufficio Procedimenti Disciplinari, di procedimenti a carico dei responsabili delle Unità Dirigenziali o degli uffici, in applicazione dell'articolo 43 dello stesso D.lgs. 33/2013. L'Amministrazione ha evidenziato i compiti del RPCT, individuati dall'art. 1, co. 7, l. 190/2012, rappresentando di ritenere l'intervento dell'Autorità intempestivo poiché l'interessato, a parere della stessa, non si trova in nessuno dei casi previsti dalla richiamata normativa. Sarebbe, difatti, evidente l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 15 del D.lgs. 39/2013 poiché i poteri d'intervento ex art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 attribuiti all'Autorità dall'art. 1, co. 7, l. 190/2012, sarebbero esercitabili solo dopo il provvedimento di revoca dell'incarico di RPCT e, così, testualmente «L'articolo 1, comma 7 della Legge 190/2012 sostituito dall'art. 41, comma 1, lettera f, del D.lgs. 97/2016 [...] tutela il RPCT da misure discriminatorie da parte di una Amministrazione attribuendo all'Autorità i poteri di intervento di cui all'art. 15, comma 3, del D.lgs. 39/2013 [...] solo successivamente al provvedimento di revoca dell'incarico conferito da parte dell'Amministrazione al Dirigente Responsabile». L'Amministrazione ha comunicato, infine, di essere «in attesa degli esiti delle procedure previste dal codice disciplinare ancora in itinere



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

considerando che il percorso iniziato potrebbe concludersi anche con un non luogo a procedere».

Ritenuto in diritto

Preliminarmente, si rappresenta quanto segue.

L'Autorità - accertato che l'avv. *omissis* è il RPCT del Consiglio regionale della regione *omissis*, tutelato in quanto tale ai sensi dell'art. 1, co. 7, l. 190/2012 (come sostituito dall'art. 41, co. 1, lett. f), d.lgs. 97/2016) da misure discriminatorie, dirette o indirette, collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni - ha esaminato la contestazione disciplinare inviatagli dall'Amministrazione, rilevandone il collegamento diretto con lo svolgimento delle funzioni di RPCT poiché relativa all'omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e alla connessa responsabilità del RPCT, asseritamente nascente dall'art. 43 d.lgs. 33/2013. Di conseguenza, ha richiesto informazioni all'organo d'indirizzo in merito a quanto segnalato, al fine di verificarne la natura discriminatoria ed esercitare, eventualmente, il potere d'intervento di cui all'art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013. Ciò, sul presupposto - chiarito dall'Autorità nel PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3.8.2016) - che con l'art. 1, co. 7, l. 190/2012 il legislatore abbia inteso attribuire espressamente all'Autorità il potere di richiedere informazioni all'organo d'indirizzo e d'intervenire nelle forme di cui all'art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013, con una richiesta di riesame, anche nel caso dell'adozione di misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT, per motivi collegati direttamente o indirettamente allo svolgimento delle sue funzioni, e non - come sostenuto dall'Amministrazione - solo dopo l'adozione del provvedimento di revoca dell'incarico di RPCT. A tale norma si accompagna la previsione di un dovere generale di segnalazione di dette misure discriminatorie all'Autorità. L'assunto dell'Amministrazione non pare condivisibile proprio alla luce delle considerazioni svolte dall'Autorità nel PNA 2016 (par. 5.2.b) e par. 5.2.c), in cui sono state esaminate le fattispecie de qua quali novità introdotte dal d.lgs. 97/2016. In merito, è stato evidenziato che il legislatore, con le modifiche apportate dall'art. 41, co. 1, lett. f), d.lgs. 97/2016 all'art. 1, co. 7, l. 190/2012, abbia inteso incrementare le garanzie a tutela del RPCT nell'obiettivo di rafforzarne e tutelarne il ruolo poiché si è determinata «l'estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all'ANAC di eventuali misure discriminatorie - quindi non più solo in caso di revoca - dirette o indirette nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso, l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui all'art. 15, co. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39». Tale intento è stato individuato anche nell'art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016 che ha sostituito l'art. 1, co. 14, l. 190/2012, laddove questo «prevede l'esclusione dall'imputazione di



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

responsabilità del RPCT (per omesso controllo, sul piano disciplinare) nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo stesso possa provare “di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano”».

Nel merito, si rappresenta che non rientra nelle competenze dell'Autorità la soluzione di controversie individuali; l'Autorità, dunque, non ha esaminato le singole questioni che contrappongono il RPCT con i dirigenti e il funzionario indicati al fine di comporne il dissidio ma ha esaminato la condotta tenuta dall'Amministrazione al fine di verificare se, oltre ai richiamati profili discriminatori, sussista un conflitto d'interessi.

Dall'esame delle segnalazioni e degli atti tutti prodotti, è emerso che sussistono entrambi i profili.

Sulla condotta discriminatoria

L'Amministrazione, con la nota di contestazione di addebito disciplinare sottoscritta dal Presidente dell'UPD, dott.ssa *omissis*, sulla base della premessa delle competenze attribuite al RPCT dall'art. 43 d.lgs. 33/2013, ha contestato al RPCT presunte «inadempienze relative alla omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dal D. Lgs n° 33/13», senza specificare gli atti e i documenti non pubblicati né i soggetti responsabili, rappresentando la sanzionabilità della condotta ai sensi dell'art. 55 sexies, co. 3, D.Lgs. 165/2001; la notizia di tali inadempienze è stata rilevata dallo stesso UPD.

L'Amministrazione, poi, con la nota di riscontro ha precisato che l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del RPCT trova la sua motivazione nella mancata richiesta da parte di questi all'UPD di aprire procedimenti disciplinari a carico dei responsabili delle Unità Dirigenziali o degli uffici, in applicazione dell'articolo 43 del d.lgs. 33/2013; anche in tal caso, tuttavia, l'Amministrazione non ha chiarito a quali fatti e circostanze si riferisse, non individuando né le asserite violazioni agli obblighi di pubblicazione, cioè i dati, gli atti o i documenti assoggettati all'obbligo di pubblicazione, non pubblicati; né i soggetti responsabili di tali violazioni, asseritamente non segnalati dal RPCT.

L'Autorità ritiene che l'UPD non abbia circostanziato quanto sopra poiché non avrebbe potuto in quanto, per sua stessa ammissione, il presidente dell'UPD, *omissis*, ignorava tali circostanze; ciò si evince, infatti, dal resoconto stenografico dell'audizione della predetta dirigente - presidente dell'UPD oltre che direttore generale della direzione Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - e del funzionario titolare di Posizione Organizzativa di Alta professionalità, *omissis* (responsabile presso unità dirigenziale di staff - pianificazione della segreteria generale e collaboratore dell'OIV), tenutasi presso la Commissione consiliare *omissis* in data 30.9.2016 e avente ad oggetto le retribuzioni dei dirigenti per gli anni 2014 e 2015. Emerge che la dirigente *omissis*, prima ha affermato di non sapere cosa dovesse esser pubblicato e chi fosse il soggetto responsabile della pubblicazione, a causa dell'asserita mancanza di una norma che lo stabilisse; poi, ha riconosciuto che dei rilievi in merito erano stati mossi dal RPCT e che delle decisioni in merito erano state prese da un gruppo di lavoro



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

comprendente la medesima ma non il RPCT, che non avrebbe partecipato; concludendo con l'attribuire la responsabilità dell'omessa pubblicazione di tali dati al RPCT (pagg. 3 e 4 del resoconto).

Orbene, il citato art 43 d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 34, co. 1, d.lgs. 97/2016) prevede in capo al RPCT l'obbligo di segnalazione dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'organo di indirizzo politico, all'OIV e all'ANAC e, solo nei casi più gravi anche all'UPD ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare; in tali casi, la segnalazione al vertice politico e all'OIV è prevista anche ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità (commi 1 e 5). Di conseguenza, ove il RPCT non reputi tali inadempimenti "gravi", l'obbligo di segnalazione sussiste solo nei confronti dell'organo d'indirizzo politico, dell'OIV e dell'ANAC ma non dell'UPD. Si può, dunque, affermare che nei casi d'inadempimento o adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione, per l'Amministrazione non sussiste l'obbligo dell'esercizio dell'azione disciplinare; ciò vale per il RPCT, che è tenuto a segnalare all'UPD solo i casi che ritiene più gravi; e per l'UPD, posto che la norma parla di «eventuale attivazione del procedimento disciplinare».

Peraltro, l'attività di segnalazione di cui sopra, risulta essere stata effettuata; difatti, il RPCT nelle segnalazioni ha illustrato di aver presentato diverse denunce all'Autorità e altre pubbliche autorità (da settembre 2015 a maggio 2016) nei confronti di *omissis*, dirigente della Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali, *omissis* dirigente dell'Unità dirigenziale personale, e *omissis*, funzionario della citata direzione e unità dirigenziale; ha rappresentato, altresì, che tra lo stesso e i medesimi dirigenti è intercorsa copiosa corrispondenza inerente l'omesso o irregolare flusso di informazioni da parte degli uffici da essi diretti - direzione generale Risorse umane, finanziarie e strumentali e Unità dirigenziale personale - e da parte del funzionario *omissis*. Tutto ciò ha trovato conferma negli atti prodotti all'Autorità, da cui si evince che il RPCT ha segnalato i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'organo di indirizzo politico, all'OIV e all'ANAC e ha segnalato agli uffici competenti le misure da adottare e le relative modalità.

Esistendo, pertanto, in capo all'RPCT un obbligo di segnalazione all'UPD solo dei casi da questi ritenuti più gravi, di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, l'omessa segnalazione all'UPD non è configurabile come inadempimento dell'art. 43 d.lgs. 33/2013 e non può essere oggetto di contestazione disciplinare; né è sanzionabile ai sensi del richiamato art. 55 sexies, co. 3, D.Lgs. 165/2001, con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre mesi e con la mancata attribuzione di una parte della retribuzione di risultato. Tale norma si basa sul duplice presupposto dell'obbligatorietà, per la P.A., dell'esercizio dell'azione disciplinare e della sua tempestività; motivo per cui nel caso in cui l'omesso o ritardato esercizio dell'azione disciplinare, da parte del dirigente competente, comporti per l'Amministrazione la decadenza ovvero l'omesso esercizio dell'azione disciplinare, allora si determina una violazione sanzionabile come sopra; la finalità è, dunque, quella di sanzionare le conseguenze negative derivanti all'Amministrazione



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

dall'omesso o ritardato esercizio dell'azione disciplinare da parte del dirigente a ciò competente. Nel caso di specie, tuttavia, come visto sopra, tale violazione non sussiste poiché per il RPCT l'obbligo di comunicazione all'UPD dell'omessa o ritardata pubblicazione sussiste solo nei casi dallo stesso ritenuti più gravi e non in tutti gli altri casi; né pare sussistere per l'UPD l'obbligo di avvio dell'azione disciplinare, posto che la norma riporta: «ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare».

In generale, poi, vale la pena rammentare che l'art. 43 d.lgs. 33/2013, rubricato «responsabile della trasparenza», declina le competenze del RPCT cui spetta il «controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente», garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'organo di indirizzo politico, all'OIV e all'ANAC (comma 1); la valutazione sulla gravità dell'inadempimento spetta, pertanto, al solo RPCT (commi 1 e 5). L'art. 45, d.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 36, co. 1, lett. a), b) c), d.lgs. 97/2016, completa il sistema dei controlli, attribuendo all'Autorità poteri di controllo sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione e sull'operato degli RPCT. In particolare, l'inadempimento di quanto richiesto dall'Autorità con un provvedimento d'ordine costituisce autonomo illecito disciplinare, come tale sanzionabile su atto d'impulso dell'Autorità stessa, che lo segnala all'UPD ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare a carico del RPCT ovvero del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. Ciò, appare coerente con l'art. 1, co. 7, l. 190/2012, come novellato dal d.lgs. 97/2016, che individua, tra i compiti del RPCT, il dovere di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV «le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza» e il potere di indicare «agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza». L'Autorità ha letto questi nuovi compiti, attribuiti di recente al RPCT con il d.lgs. 97/2016, in funzione rafforzativa e a maggior tutela del suo ruolo (par. 5.2, lett. b), PNA 2016). Di contro, nel d.lgs. 33/2013, attuativo della delega di cui all'art. 1, co. 35, l. 190/2012, non si ravvisa l'attribuzione di analoghi poteri all'UPD; questo, dunque, non ha né la funzione di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e sull'operato dell'RPCT - attribuito, come già detto, all'Autorità - né quella di accertare le relative inadempienze e valutarne la gravità ai fini dell'avvio di un procedimento disciplinare.

Tanto premesso, si ritiene che l'Amministrazione abbia avviato un procedimento disciplinare nei confronti del RPCT privo dei presupposti di legge, sia per l'inesistenza in capo al RPCT dell'obbligo di segnalazione e per la conseguente insussistenza della violazione contestata; sia per l'incompetenza dell'UPD a rilevare la violazione contestata.

Sulle responsabilità del RPCT



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Pare opportuno, peraltro, in questa sede rilevare - stante la peculiarità del ruolo dell'RPCT e del sistema anticorruzione, delineato dal legislatore, da ultimo, con la novella legislativa del d.lgs. 97/2016 - che il RPCT non possa essere destinatario di contestazione disciplinare per le mansioni proprie dell'incarico, se non per le sole fattispecie di responsabilità espressamente previste dalla normativa anticorruzione.

Si richiama, quindi, la previsione di cui sopra, l'art. 45 d.lgs. 33/2013, che prevede una specifica e autonoma fattispecie d'illecito disciplinare per il RPCT e per i dirigenti tenuti alla trasmissione delle informazioni; tale norma appare, peraltro, coordinata con la previsione di cui all'art. 10 d.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 10, co. 1. D.lgs. 97/2016, che statuisce che i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti delle informazioni e dei dati, ai sensi del d.lgs. 33/2013, sono individuati in un'un'apposita sezione contenuta nel PTPC. In merito, l'Autorità ha avuto modo di precisare che «le nuove disposizioni normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza» (PNA 2016).

In secondo luogo, l'Autorità ha fornito chiare indicazioni sul Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e sulle sue responsabilità (paragrafo 5.2, lett. e), PNA 2016), affermando che: «[...] in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano. I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica Amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'Amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso». L'Autorità, in particolare, ha ravvisato un chiaro intento del legislatore di dare maggior tutela al RPCT proprio nella norma di cui all'art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016, «laddove prevede l'esclusione dall'imputazione di responsabilità del RPCT (per omesso controllo, sul piano disciplinare) nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo stesso possa provare "di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano"». Tale previsione, trova un suo completamento nell'art. 41, co. 1, lett. f), d.lgs. 97/2016, che ha introdotto «l'estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all'ANAC di eventuali misure discriminatorie - quindi non più solo in caso di revoca - dirette o indirette nei confronti del RPCT comunque collegate,



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni».

Tanto premesso, si ritiene che l'UPD abbia avviato un procedimento disciplinare nei confronti del RPCT in assenza di una specifica fattispecie disciplinare.

Sul conflitto d'interessi

Emerge, nel caso di specie, un evidente conflitto d'interessi come definito dall'art. 54 d.lgs. 165/2001, dagli artt. 6, 7, 13 d.lgs. 62/2013 e dall'art. 6-bis l. 241/1990. L'Amministrazione, in conformità alla normativa di legge, si è dotata di un proprio codice di comportamento che disciplina il conflitto d'interessi agli artt. 6, 7, 13. In particolare, si rileva la sussistenza di un conflitto d'interessi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 13 del Codice di comportamento dell'Amministrazione, in capo al Presidente dell'UPD nonché dirigente della direzione Risorse umane, finanziarie e strumentali, dott.ssa *omissis*, dovuto al contrasto insorto con il RPCT, avv. *omissis*, in merito all'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici d'appalto e in materia di misure anticorruzione, testimoniata da numerose denunce presentate dal RPCT.

Da ultimo, un contrasto è sorto sulle modalità di pubblicazione dei dati inerenti le retribuzioni dei dirigenti dell'Amministrazione per gli anni 2014-2015, dovuti alla diversa interpretazione normativa sulle modalità di pubblicazione degli stessi, oltreché dalle controdeduzioni del RPCT presentate all'Amministrazione, anche dal resoconto stenografico dell'audizione tenutasi il 30.9.2016 presso la Commissione consiliare *omissis*, in merito a questioni che la vedono in contrapposizione con il RPCT. Ciò, avrebbe imposto alla dirigente *omissis* di astenersi, ai sensi dell'art. 7 del Codice di comportamento dell'Amministrazione, da qualsiasi attività riguardante il RPCT, avv. *omissis*. Invece, non solo la dirigente non si è astenuta ma in data 5 ottobre 2016, dopo soli 5 giorni dall'audizione di cui sopra, ha sottoscritto la contestazione di addebito disciplinare al RPCT e istruito il procedimento disciplinare ancora in corso.

Tale conflitto d'interessi, effettivamente sussistente, ha una duplice valenza in funzione di vigilanza, sia sulle misure discriminatorie nei confronti del RPCT, sia sull'effettiva applicazione ed efficacia delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi art. 1, co. 2, lett. f), l. 190/2012, nelle quali è compreso il codice di comportamento, considerato elemento essenziale del PTPC e una delle principali azioni e misure anticorruptive (cfr. ANAC, delibera 75/2013; deliberazione 72/2013, PNA).

Sotto il primo profilo, proprio il coinvolgimento, a torto o a ragione, del dirigente dell'UPD in questioni inerenti l'omessa o parziale pubblicazione di dati e l'esistenza di attività di accertamento e valutazione in merito da parte dell'Amministrazione, fa sorgere il ragionevole dubbio che questi possa non essere dotato della necessaria imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale; appare, inoltre, possibile che il procedimento disciplinare possa essere stato avviato dal dirigente de qua in funzione "preventiva", per evitare future contestazioni a proprio carico in merito alle retribuzioni dei dirigenti degli anni 2014-2015; l'azione dimostra, difatti, di



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

essere finalizzata ad ostacolare l'attività del RPCT tramite la sospensione per un notevole lasso di tempo, estromettendolo di fatto dal suo ruolo.

Sotto il secondo profilo, vale la pena evidenziare che l'art. 15 del codice di comportamento dell'Amministrazione, affida la vigilanza sull'applicazione del codice di comportamento ai dirigenti responsabili di ciascuna struttura e all'UPD e che l'art. 16 del medesimo codice attribuisce il controllo sull'applicazione del Codice da parte dei dirigenti, al soggetto sovraordinato che attribuisce gli obiettivi, che ne tiene conto ai fini della determinazione ed erogazione della retribuzione di risultato; qualsiasi forma di corresponsione di qualsiasi forma di premialità, comunque denominata, è esclusa nei casi di grave o reiterata violazione del Codice, debitamente accertata, su cui vigila l'OIV. Infine, l'art. 17 del codice di comportamento prevede che la violazione dello stesso costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare da accertare con procedimento disciplinare nel rispetto dei principi di colpevolezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni, fatte salve le altre tipologie di responsabilità.

Tanto premesso, posto che nel caso di specie si è ravvisata la sussistenza di un conflitto d'interessi in capo al presidente dell'UPD nel procedimento disciplinare avviato nei confronti del RPCT – in assenza dei presupposti di legge - e non si è registrata l'astensione del dirigente stesso dal procedimento de qua, si ritiene che vi sia stata una violazione del codice di comportamento dell'Amministrazione. Questa, dunque, a seconda delle diverse fattispecie, accerterà la violazione del Codice di comportamento con un procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di cui sopra, e ne terrà conto nella valutazione del dirigente ai fini della quantificazione e attribuzione della retribuzione di risultato, che sarà effettuata da parte del soggetto sovraordinato che assegna gli obiettivi, e su cui vigilerà l'OIV.

In conclusione, si rileva che il procedimento disciplinare nei confronti del RPCT è stato avviato in assenza dei presupposti di legge, da un soggetto che si trova in conflitto con il RPCT destinatario del procedimento – dovuto a un contrasto sorto in relazione ad attività della direzione, diretta dal presidente dell'UPD, che hanno riflessi sull'attività di competenza del RPCT - e appare finalizzato a contrastare l'attività del RPCT in materia di vigilanza e controllo sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, sospendendolo dalle relative funzioni per un considerevole lasso di tempo.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- a) di chiedere al Consiglio regionale della *omissis* il riesame dell'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del RPCT, ex art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013, poiché sussistono i presupposti di cui all'art. 1, co. 7, l. 190/2012;
- b) di comunicare al Consiglio regionale della *omissis* il conflitto d'interessi accertato nel procedimento in esame in capo al presidente dell'UPD e direttore generale della direzione Risorse umane, finanziarie e strumentali, chiedendo di porre in essere le conseguenti iniziative al fine di accertare la violazione dell'art. 7 del Codice di comportamento dell'Amministrazione, che disciplina l'obbligo di astensione e di darne rilevanza nella quantificazione e attribuzione della retribuzione di risultato, con richiesta di informativa all'Autorità;
- c) di assegnare all'Amministrazione un termine di 30 gg. per gli adempimenti di cui sopra;
- d) di dare comunicazione della delibera al segnalante, al presidente dell'UPD e direttore generale della direzione Risorse umane, finanziarie e strumentali, alla commissione di disciplina, al Consiglio regionale della *omissis*, all'ufficio di presidenza e al segretario generale del Consiglio regionale, alla Commissione consiliare *omissis* e all'OIV.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1 dicembre 2016
Il Segretario, Maria Esposito